*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 120° — Numero 170

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Venerdì, 22 giugno 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | |
|---|---|---|
| Annuo | con supplementi ordinari | L. 60.000 |
| Semestrale | » » » | » 32.000 |
| Trimestrale | » » » | » 17.000 |
| Annuo | senza supplementi ordinari | L. 46.500 |
| Semestrale | » » » | » 24.500 |
| Trimestrale | » » » | » 12.700 |

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 170 DEL 22 GIUGNO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 20 marzo 1979 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1976/1988 e 1978/1988. Aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione.

**(3468)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 2 aprile 1979 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1977/1988 e 1978/1988 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. — Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione.

**(3916)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 2 aprile 1979 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1977/1987 - 1975/1985 - 1975/1986 e 1976/1986 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 5) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1986 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'anno 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

**(3953)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare per attività partigiana

*Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978*
*registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1979*
*registro n. 7 Difesa, foglio n. 52*

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

SANDALO Ovidio Pietro, nato il 23 giugno 1923 a Villadose (Rovigo). — Partigiano combattente, pur richiamato alle armi, non si presentava, preferendo rimanere in città privo di esonero. Partecipava così a numerose ardite azioni, con la formazione partigiana cui si era arruolato, riuscendo a strappare alla prigionia ed alla morte parecchi fra i migliori elementi del comando regionale piemontese. Patriota di entusiastico coraggio e di assoluto spirito di abnegazione. — Piemonte, 28 dicembre 1943-8 giugno 1945.

*Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978*
*registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1979*
*registro n. 7 Difesa, foglio n. 309*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DAL MASO Luigi, nato il 2 gennaio 1913 a Chiampo (Vicenza). — Sottotenente di complemento degli alpini, già distintosi nella campagna di Russia per qualità militari, fierezza di carattere, doti di coraggio e quale indomito combattente, prendeva parte tra i primi all'organizzazione della Resistenza nella zona del Chiampo divenendone un esponente di prim'ordine ed un trascinatore di quanti si opponevano all'invasore. Fiero rappresentante della forte e genuina gente di montagna, con il suo ascendente si poneva a capo di un'agguerrita organizzazione clandestina. Sempre attivo ed intraprendente, consapevole dei rischi cui si esponeva, mentre con audace azione operava l'espatrio in territorio svizzero di un gruppo di prigionieri inglesi, veniva catturato per vile delazione. Sottoposto a inumane sevizie, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa cui era votato ed affrontava stoicamente la morte nel campo di concentramento di Mauthausen. — Mauthausen, 29 marzo 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

MANFREDI Aldino, nato il 9 luglio 1910 a Reggio Emilia. — Fervente partigiano membro di una numerosa famiglia tutta schierata contro il nemico invasore, pur consapevole dei rischi cui si esponeva, metteva a completa disposizione del movimento partigiano ogni sua energia e la sua stessa casa diveniva rifugio di sbandati, di perseguitati politici e poi base importante del movimento di liberazione. Partecipava con i fratelli Alfeo, Gino e Guglielmo a varie importanti azioni di guerriglia e di sabotaggio. Arrestato, nel corso di una operazione nazista, affrontava da prode il martirio insieme al padre ed ai suoi fratelli immolatisi anch'essi per la libertà della Patria. — Villa Sesso, 20 dicembre 1944.

MANFREDI Alfeo, nato il 29 aprile 1909 a Reggio Emilia. — Fervente partigiano membro di una numerosa famiglia tutta schierata contro il nemico invasore, pur consapevole dei rischi cui si esponeva, metteva a completa disposizione del movimento partigiano ogni sua energia e la sua stessa casa diveniva rifugio di sbandati, di perseguitati politici e poi base importante del movimento di liberazione. Partecipava con i fratelli Aldino, Guglielmo e Gino a varie importanti azioni di guerriglia e di sabotaggio Arrestato, nel corso di una operazione nazista, affrontava da prode il martirio insieme al padre ed ai suoi fratelli immolatisi anch'essi per la libertà della Patria. — Villa Sesso, 17 dicembre 1944.

MANFREDI Gino, nato il 19 giugno 1915 a Reggio Emilia. — Partigiano combattente, membro di una famiglia numerosa interamente impegnata contro l'invasore, pur consapevole dei rischi cui si esponeva, metteva a completa disposizione del movimento partigiano ogni sua risorsa facendo della sua stessa casa un luogo clandestino di rifugio di sbandati e perseguitati politici e poi base importante del movimento di liberazione. Partecipava con i fratelli, dei quali era la guida, per lo spirito di iniziativa e la preparazione che lo distinguevano, a varie rischiose azioni di guerriglia e sabotaggio. In seguito alla morte del fratello Alfeo, nel generoso e spontaneo intento di salvare gli altri fratelli, assumeva su di se ogni responsabilità seguendo anche egli la via del martirio. Sublime esempio di nobiltà d'animo e senso di responsabilità. — Villa Sesso (Reggio Emilia), 12 dicembre 1944.

MANFREDI Guglielmo, nato il 5 settembre 1911 a Reggio Emilia. — Fervente partigiano membro di una numerosa famiglia tutta schierata contro il nemico invasore, pur consapevole dei rischi cui si esponeva, metteva a completa disposizione del movimento partigiano ogni sua energia e la sua stessa casa diveniva rifugio di sbandati, di perseguitati politici e poi base importante del movimento di liberazione. Partecipava con i fratelli Aldino, Alfeo e Gino a varie importanti azioni di guerriglia e di sa-

botaggio. Arrestato, nel corso di una operazione nazista, affrontava da prode il martirio insieme al padre ed ai suoi fratelli immolatisi anch'essi per la libertà della Patria. — Villa Sesso, 20 dicembre 1944.

MANFREDI Virginio, nato il 22 febbraio 1878 a Reggio Emilia. — Partigiano combattente, capo e guida autorevole di una famiglia numerosa tutta schierata contro l'invasore, metteva a completa disposizione del movimento partigiano ogni sua energia e la sua stessa casa che diveniva dapprima rifugio di sbandati e di perseguitati politici e poi base importantissima del movimento partigiano. Dopo la fucilazione del figlio Alfeo, vedendo che i tedeschi si accingevano a fucilare anche gli altri, Aldino, Gino e Guglielmo, offriva la sua vita per salvarli. Al netto rifiuto del nemico chiedeva di poter seguire la sorte dei figli. Immolava così la sua vita di esemplare cittadino cadendo da eroe in un sublime atto d'amore. — Villa Sesso, 20 dicembre 1944.

SILVESTRI Manlio, nato il 9 marzo 1916 a Saccolongo (Padova). — Indomita figura di combattente organizzava i distaccamenti partigiani del Bellunese divenendone degno comandante. Inviato in Alto Adige organizzava, in condizioni di estrema difficoltà, la lotta armata partigiana. Sorpreso e catturato per vile delazione, nulla rivelava di quanto a sua conoscenza preferendo morire al grido di «Viva l'Italia». — Sappada (Belluno), 29 luglio 1944.

*Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978*
*registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1979*
*registro n. 7 Difesa, foglio n. 13*

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

Comune di LENNO (Como). — Durante venti mesi di dura lotta antifascista sosteneva coraggiosamente le forze partigiane della resistenza dando alla causa della libertà un considerevole contributo di combattenti, di sangue generosamente versato, di valore ardimentoso e di provate sofferenze. — Lenno (Como), settembre 1943-aprile 1945.

*Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978*
*registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1979*
*registro n. 7 Difesa, foglio n. 11*

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

LEVI Guido, nato il 7 aprile 1883 a Torino. — Ufficiale medico, abbracciava con slancio la causa della libertà della Patria. Conscio dei rischi cui si esponeva, non esitava a portare la sua opera di chirurgo e di medico dove il bisogno lo richiedeva ed in qualsiasi condizione di tempo. Costituiva e manteneva funzionante un ospedale partigiano anche in situazioni di assoluta precarietà, sempre sorretto da quella fede alla quale si era votato. — Piemonte, 15 luglio 1944-7 giugno 1945.

*Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978*
*registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1979*
*registro n. 7 Difesa, foglio n. 12*

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

DALLAGIACOMA Francesco, nato l'11 marzo 1911 a Terenzo (Parma). — Comandante di squadra si distingueva nella lotta partigiana per audacia e sprezzo del pericolo. Il 29 settembre 1944, durante un duro attacco contro un presidio avversario balzava tra i primi all'assalto, ed irrompendo attraverso la breccia aperta con cariche esplosive penetrava all'interno dell'edificio, costringendo il nemico alla resa. Nobile figura di combattente generoso. — Valmozzola (Parma), 29 settembre 1944.

*Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978*
*registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1979*
*registro n. 7 Difesa, foglio n. 9*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

REPETTI Federico, nato il 10 giugno 1920 a Cabella Ligure (Alessandria). — Fervente patriota sin dall'inizio della guerra di liberazione metteva in luce elevate doti di organizzatore instancabile e capace, riuscendo a trasfondere nei commilitoni ardore e fede per i supremi ideali. Il 25 agosto 1944 nel corso di un duro attacco nemico si poneva, unitamente ad un altro partigiano, alla difesa di una postazione avanzata di vitale importanza. Attaccato da preponderanti forze avversarie opponeva una disperata resistenza finchè una granata nemica colpiva in pieno la postazione. Ferito gravemente ad una gamba trovava ancora la forza di incitare i rinforzi appena giunti e gioire per la vittoria strappata al nemico. Ricoverato in un ospedale di montagna, durante un ennesimo rastrellamento avversario veniva catturato e processato. Riusciva però a fuggire riprendendo le armi contro il nemico invasore. Nobile esempio di combattente animato da grande amor di Patria. — Cabella Ligure-Gole di Pertuso, 2 aprile 1944-25 agosto 1944.

SERANTONI Ezio, nato il 10 novembre 1902 ad Imola. — Partigiano combattente si prodigava energicamente alla organizzazione e preparazione della lotta armata. Ben presto diventava dirigente stimato e obbedito dai suoi uomini per le sue doti di carattere e per il suo ascendente. Presidente del C.L.N. si manteneva a contatto con le formazioni armate e gli organismi di prima linea che lo vedevano protagonista nella liberazione di Imola, nell'occupazione di Sesto Imolese e in tanti altri episodi della lotta partigiana. Splendido esempio di ardente patriota votato alla causa della libertà della Patria. — Imola, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

FALCO Luigi Battista, nato il 23 luglio 1923 a Condove (Torino). — Fervente patriota si distingueva nella lotta partigiana per capacità di comando e coraggio, imponendosi ben presto in numerose azioni. Nel corso di un furioso combattimento contro un avamposto nemico lottava accanitamente fino all'esaurimento delle munizioni. Ripiegava quindi su posizioni arretrate per rifornirsi di munizioni e contrattaccare l'avversario al comando del suo distaccamento, sbaragliandolo definitivamente. Nobile esempio di attaccamento al dovere. — Zona Torino, 20 giugno 1944-8 maggio 1945.

ROBERTO Germano, nato il 24 giugno 1926 a Genova-Nervi. — Patriota di sicura fede partecipava alle più rischiose azioni dando costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Il 25 agosto 1944 nel corso di un violento combattimento si impadroniva con un colpo di mano di una postazione nemica che ostacolava i movimenti del suo reparto. Con le stesse armi avversarie apriva il fuoco contro i tedeschi causandone lo sbandamento e permettendo, così, ai suoi uomini di contrattaccare e costringere alla resa il nemico. — Pertuso, 25 agosto 1944.

TARTAGLINO Secondo Michele, nato il 4 maggio 1922 a San Damiano d'Asti (Asti). — Partigiano combattente, volontario in numerose azioni di guerra, si distingueva per le sue doti di organizzatore capace e per spirito combattivo. Il 6 marzo 1945 nel corso di un duro attacco nemico, accortosi che il proprio reparto stava per essere accerchiato, non esitava, unitamente a pochi altri partigiani, a lanciarsi sul nemico sorprendendolo. Nel corso del combattimento, colpito in pieno petto, trovava la forza di continuare a dirigere lo scontro fino all'epilogo favorevole dell'impresa con la cattura di numerosi prigionieri e di vari automezzi. Generosa figura di combattente animato da grande amor di Patria. — Cisterna d'Asti, 6 marzo 1945.

CROCI

CAFFO Aventino, nato il 28 dicembre 1907 a Susa (Torino). — Patriota di sicura fede si distingueva nella lotta partigiana per coraggio e sprezzo del pericolo. Offertosi volontario insieme ad un commilitone, portava a termine ben 12 rischiose azioni di sabotaggio sulla linea ferroviaria della Valle Susa rivelatosi di vitale importanza per i rifornimenti tedeschi; provocava così lunghe interruzioni e infliggeva al nemico ingenti perdite di materiale. — Bussoleno, 12 settembre 1944-24 aprile 1945.

FERRARI Arnaldo, nato il 20 novembre 1920 a Tizzano Val Parma (Padova). — Partigiano combattente animato da intenso amor patrio si distingueva per il suo coraggio nell'assalto della posizione fortificata nemica di Ciano d'Enza dimostrando strenuo valore e sprezzo del pericolo. L'impresa causava ingenti perdite al nemico incrementando nel contempo il prestigio delle bande partigiane operanti in zona. — Ciano d'Enza, 10 aprile 1945.

(4488)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **213.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:

teoria e tecnica delle comunicazioni sociali.

Art. 16 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:

teoria e tecnica delle comunicazioni sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *giugno* 1979
*Registro n.* 46 *Istruzione, foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **214.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, di cui all'art. 108, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *giugno* 1979
*Registro n.* 46 *Istruzione, foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **215.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo economico-internazionale, è aggiunto quello di: economia regionale.

Art. 85 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: analisi mineralogica.

L'art. 88, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che i punti *a*) e *b*) sono soppressi e sostituiti dal seguente:

Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica organica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica.

Il punto *g*) è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *giugno* 1979
*Registro n.* 48 *Istruzione, foglio n.* 326

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **216.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Barnaba apostolo, in Brescia, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.**

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brescia 11 giugno 1975, integrato con dichiarazione 6 ottobre 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Barnaba apostolo, in Brescia. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Barnaba apostolo, in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *giugno* 1979
*Registro n.* 12 *Interno, foglio n.* 120

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **217.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Arialdo diacono e martire, in Bollate.**

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Arialdo diacono e martire, in frazione Baranzate del comune di Bollate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *giugno* 1979
*Registro n.* 12 *Interno, foglio n.* 119

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **218.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Battipaglia.**

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno 20 dicembre 1977, integrato con tre dichiarazioni datate 19 gennaio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Battipaglia (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *giugno* 1979
*Registro n.* 12 *Interno, foglio n.* 118

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979.

**Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria »;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1979, con il quale il dott. Vittorio Norelli, dirigente generale-prefetto è stato nominato membro effettivo della suddetta commissione;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Vincenzo Terribile, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente e destinato ad altra sede;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la suddetta regione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il prefetto-dirigente generale dott. Vittorio Norelli, membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Liguria, è chiamato ad esercitare anche le funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 281*

(4891)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.
**Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo di propaganda pro Hanseniani.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1451 del 17 gennaio 1979;

Decreta:

*Articolo unico*

E' emesso un francobollo celebrativo di propaganda pro Hanseniani, nel valore da L. 80.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: otto milioni di esemplari; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un particolare della « Vita di S. Francesco », opera di Francesco Bardi (sec. XIV - Firenze, Santa Croce) raffigurante il Santo che cura gli ammalati del morbo.

Sul francobollo sono riportate la leggenda « PRO HANSENIANI », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 80 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

*Il Ministro*
*delle poste e delle telecomunicazioni*
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1979*
*Registro n. 17 Poste, foglio n. 313*

(5191)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.
**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Digestot » Elisir in flacone da g 250, della ditta Stabilimento farmaceutico Carlo Fissore, in Genova.** (Decreto di revoca n. 5461/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 9 agosto 1957, con il quale venne registrata al n. 12787 la specialità medicinale denominata « Digestot » Elisir in flacone da 250 g, a nome della ditta Stabilimento farmaceutico Carlo Fissore, con sede in Genova, piazza Cattaneo, 70/*R*, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Digestot » Elisir in flacone da 250 g, registrata al n. 12787 in data 9 agosto 1957, a nome della ditta Stabilimento farmaceutico Carlo Fissore, con sede in Genova, piazza Cattaneo, 70/*R*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(4940)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polisiero neurotonico », nella confezione fiale 10 × 2 cc I grado, della ditta Limas, in Milano.** (Decreto di revoca n. 5466/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 ottobre 1952, con il quale venne registrata al n. 7124 la specialità medicinale denominata « Polisiero neurotonico », nella confezione fiale 10 × 2 cc I grado (la preparazione fiale 10 × 2 cc II grado è stata revocata con decreto ministeriale n. 4112/R del 20 febbraio 1968), a nome della ditta Limas, con sede in Milano, via Bacchiglione, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità o razionalità della specialità medicinale suddetta contenente arsenico in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Polisiero neurotonico », nella confezione fiale 10 × 2 cc I grado, registrata al n. 7124 del 13 ottobre 1952, a nome della ditta Limas, con sede in Milano, via Bacchiglione, 16.

Il prodotto del quale e revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(4945)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamo di S. Antonio », nella confezione tubetto da g 37, della ditta Farmacia dott. Frullini, in Chiusi Scalo.** (Decreto di revoca n. 5457/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 dicembre 1959 e 3 agosto 1961, con i quali venne registrata al n. 16494 la specialità medicinale denominata « Balsamo di S. Antonio », nella confezione tubetto da g 37, a nome della ditta Farmacia dott. Francesco Frullini, con sede in Chiusi Scalo (Siena), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsamo di S. Antonio », nella confezione tubetto da g 37, registrata al n. 16494 in data 5 dicembre 1959 e 3 agosto 1961, a nome della ditta Farmacia dott. Francesco Frullini di Chiusi Scalo (Siena).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(4936)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Farmiplus », nella confezione 10 supposte adulti e della relativa serie 5 supposte bambini, della ditta Rachelle laboratories Italia S.p.a., in Buccinasco.** (Decreto di revoca n. 5463/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 ottobre 1972 e 27 luglio 1973, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 16887 e 16887/1 la specialità medicinale denominata « Farmiplus », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 5 supposte bambini, a nome della ditta Rachelle laboratories Italia S.p.a., con sede in Buccinasco (Milano), via del Mulino, 5, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Farmiplus », nella confezione 10 supposte adulti e le relative serie 5 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 16887 e 16887/1 in data 31 ottobre 1972 e 27 luglio 1973, a nome della ditta Rachelle laboratories Italia S.p.a., con sede in Buccinasco (Milano), via del Mulino, 5.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(4942)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Asmalene » compresse, nella confezione da 25 e 40 compresse, della ditta Bernocco & Borgogno, in Torino, e da questa ceduta alla ditta L.A.I.F., in Torino.** (Decreto di revoca n. 5462/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 aprile 1960, con il quale venne registrata al n. 17155 la specialità medicinale denominata « Asmalene » compresse, nelle confezioni da 25 e 40 compresse, a nome della ditta Bernocco & Borgogno di Torino, corso Sommeiller, 19, preparata nell'officina della ditta Soave di Torino, via Villa Regina, 13/*bis;*

Considerato che la ditta L.A.I.F. di Torino, con sede in via Pesaro, 24, con scrittura privata registrata a Torino - Atti privati n. 029143 il 27 giugno 1964, vol. 123, ha acquistato la specialità di cui trattasi;

Considerato che la predetta L.A.I.F. non ha provveduto a perfezionare la documentazione e fornire gli adempimenti necessari per la registrazione a proprio nome della predetta specialità;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Asmalene » compresse, nelle confezioni da 25 e 40 compresse, registrate al n. 17155 in data 20 aprile 1960, a nome della ditta Bernocco & Borgogno di Torino, corso Sommeiller, 19, e da questa ceduta alla ditta L.A.I.F. di Torino, via Pesaro, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(4941)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaiacalcium », nella preparazione 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, della ditta Dompè farmaceutici S.p.a., in Milano.** (Decreto di revoca n. 5464/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 ottobre 1952, con il quale venne registrata al n. 7188 la specialità medicinale denominata « Guaiacalcium », nelle preparazioni 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, a nome della ditta Dompè farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, via S. Martino, 12, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Guaiacalcium », nelle preparazioni 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, registrate al n. 7188 in data 17 ottobre 1952, a nome della ditta Dompè farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, via S. Martino, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(4943)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ema », nelle confezioni flacone × 220 g tipo semplice e flacone × 220 g tipo iodato, della ditta Farmacia Degiacomi e Costa, in Alba.** (Decreto di revoca n. 5465/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 febbraio 1953, con il quale venne registrata al n. 7477 la specialità medicinale denominata « Ema », nelle confezioni flacone × 220 g tipo semplice e flacone × 220 g tipo iodato, a nome della ditta Farmacia Degiacomi e Costa, con sede in Alba (Cuneo), via Vittorio Emanuele, 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta contenente arsenico in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ema », nelle confezioni flacone × 220 grammi tipo semplice e flacone × 220 g tipo iodato, registrata al n. 7477 in data 14 febbraio 1953, a nome della ditta Farmacia Degiacomi e Costa, con sede in Alba (Cuneo), via Vittorio Emanuele, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(4944)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anticoli » compresse, nella confezione 20 compresse, della ditta Ellea S.r.l., in Milano.** (Decreto di revoca n. 5460/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 9 giugno 1954, col quale venne registrata al n. 9021 la specialità medicinale denominata « Anticoli » compresse, nella confezione 20 compresse, a nome della ditta Ellea S.r.l. - Laboratorio chimico biologico, con sede in Milano, via Schiapparelli, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, in relazione alla presenza del cliochinolo nell'associazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anticoli » compresse, nella confezione 20 compresse, registrata al n. 9021 in data 9 giugno 1954, a nome della ditta Ellea S.r.l. - Laboratorio chimico biologico, con sede in Milano, via Schiappa-relli, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(4939)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enteronicavit » flacone 20 compresse e della relativa categoria sospensione sciropposa per uso pediatrico, flacone g 100, della ditta O.T.I. - Officina terapeutica italiana, in Roma.** (Decreto di revoca n. 5456/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto i decreti in data 10 ottobre 1949 e 5 dicembre 1970, con i quali vennero registrate ai numeri 2526 e 2526/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Enteronicavit » flacone 20 compresse e la relativa categoria sospensione sciropposa per uso pediatrico, flacone g 100, a nome della ditta O.T.I. - Officina terapeutica italiana, con sede in Parma, piazzale Stazione, 7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficienti dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, in relazione alla presenza del cliochinolo nell'associazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enteronicavit » flacone 20 compresse e della relativa categoria sospensione sciropposa per uso pediatrico, flacone g 100, registrate rispettivamente ai numeri 2526 e 2526/A in data 10 ottobre 1949 e 5 dicembre 1970, a nome della ditta O.T.I. - Officina terapeutica italiana, con sede in Parma, piazzale Stazione, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(4935)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

**Istituzione in Piura (Perù) di una agenzia consolare di 2ª categoria.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituita in Piura (Perù) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Lima e con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Piura, Tumbes e Lambayeque.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

*Il Ministro*: FORLANI

(5652)

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1979*
*Registro n. 467 Esteri, foglio n. 259*

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Keotonal », nella confezione sciroppo da 150 g e della relativa categoria sciroppo sedativo nella confezione da 250 g, della ditta Smag, in Treviso, e da questa ceduta alla S.p.a. Farmindustria, in Francavilla al Mare.** (Decreto di revoca numero 5473/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 ottobre 1947, 9 febbraio 1948 e 27 novembre 1953, con i quali vennero registrate ai numeri 928 e 928/A la specialità medicinale « Keotonal », nella confezione sciroppo da g 150 e la relativa categoria sciroppo sedativo nella confezione da 250 g, a nome della ditta Smag di Treviso, vicolo Fiumicelli, 3, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta Farmindustria S.p.a., con sede a Francavilla al Mare, via Adriatica, km 453, Chieti, con atto notarile in data 10 aprile 1968, repertorio n. 5403, registrata a Francavilla al Mare il 23 aprile 1968, al n. 152, mod. 1°, vol. 109, ha acquistato la specialità di cui trattasi;

Considerato che la predetta S.p.a. Farmindustria non ha inviato a questo Ministero domanda di registrazione a proprio nome della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Keotonal », nella confezione sciroppo da 150 g e la relativa categoria sciroppo sedativo nella confezione da 250 g, registrata rispettivamente ai numeri 928 e 928/A in data 10 ottobre 1947, 9 febbraio 1948 e 27 novembre 1953 a nome della ditta Smag di Treviso, vicolo Fiumicelli, 3 e da questa ceduta alla S.p.a. Farmindustria, con sede a Francavilla al Mare, via Adriatica, km 453, Chieti.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(4951)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fosfazide » compresse, nella confezione 60 compresse da mg 50, della ditta Smag, in Treviso, e da questa successivamente ceduta alla ditta Farmindustria S.p.a., in Francavilla al Mare.** (Decreto di revoca n. 5471/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 ottobre 1959, con il quale venne registrata al n. 14085 la specialità medicinale denominata « Fosfazide » compresse, nella confezione 60 compresse da mg 50, a nome della ditta Smag, con sede in Treviso, via Fiumicelli, 3, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta Farmindustria S.p.a., con sede a Francavilla al Mare, via Adriatica, km 453 (Chieti), con atto notarile in data 10 aprile 1968, repertorio n. 5403, registrata a Francavilla al Mare il 23 aprile 1968 al n. 152, mod. 1°, vol. 109, ha acquistato la specialità di cui trattasi;

Considerato che la predetta S.p.a. Farmindustria non ha inviato a questo Ministero domanda di registrazione a proprio nome della specialità medicinale suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fosfazide » compresse, nella confezione 60 compresse da mg 50, registrata al n. 14805 in data 19 ottobre 1959, a nome della ditta Smag di Treviso, via Fiumicelli, 3, e da questa successivamente ceduta alla ditta Farmindustria S.p.a., con sede a Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica, km 453.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(4949)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Carnigen » fiale, nella confezione 5 fiale da 2 ml e della relativa categoria gocce, nella confezione flacone da 20 ml, della ditta Albert Farma S.p.a., in Scoppito.** (Decreto di revoca numero 5468/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 marzo 1976, con il quale sono state registrate ai numeri 11342 e 11342/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Carnigen » fiale, nella confezione 5 fiale da 2 ml e la relativa categoria gocce, nella confezione flacone da 20 ml, a nome della ditta Albert Farma S.p.a., con sede in Scoppito (L'Aquila) strada statale n. 17 km 22, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che riguardo alla suddetta specialità medicinale è stata rilevata l'assenza di dati circa l'attività clinica della adenosina e dell'estratto nucleosidico e dei vantaggi terapeutici derivanti dall'associazione di essi nelle indicazioni proposte soprattutto per quanto riguarda la somministrazione orale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Carnigen » fiale, nella confezione 5 fiale da 2 ml e della relativa categoria gocce, nella confezione flacone da 20 ml, registrate rispettivamente ai numeri 11342 e 11342/A in data 23 marzo 1976, a nome della ditta Albert Farma S.p.a., con sede in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22.

Il prodotto del quale e revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(4946)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bromo-Guaiacolina » sciroppo, nella confezione flacone da 125 g, della ditta C.I.F.A., in Genova.** (Decreto di revoca n. 5470/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 febbraio 1957, con il quale venne registrata al n. 12202 la specialità medicinale denominata « Bromo-Guaiacolina » sciroppo, nella confezione flacone da 125 g, a nome della ditta C.I.F.A., con sede in Genova, via Pasquale Berghini, 18/A, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bromo-Guaiacolina » sciroppo, nella confezione flacone da 125 g registrata al n. 12202 in data 12 febbraio 1957, a nome della ditta C.I.F.A., con sede in Genova, via Pasquale Berghini, 18/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(4948)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iperton », nella confezione da 20 confetti, della ditta S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., in Mede.** (Decreto di revoca n. 5469/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 dicembre 1976, con il quale venne registrata al n. 12822 la specialità medicinale denominata « Iperton » (confetti), nella confezione da 20 confetti, a nome della ditta S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non risulta agli atti sufficiente dimostrazione delle validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iperton », nella confezione da 20 confetti, registrata al n. 12822 in data 14 dicembre 1976, a nome della ditta S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78.

Il prodotto del quale e revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(4947)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

**Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Archifar, in Milano.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 26 giugno 1953 e con decreto ministeriale n. 2816 in data 25 gennaio 1961 la ditta Archifar fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Trivulzio, 18, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera pervenuta in data 29 luglio 1978, con la quale la ditta citata rinuncia alle autorizzazioni nelle premesse indicate, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta, alla ditta Archifar l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Trivulzio, 18, concessa con decreto A.C.I.S. in data 26 giugno 1953, e con decreto ministeriale n. 2816 in data 25 gennaio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 5 maggio 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(5186)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

**Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica delle ditte Farmitalia e Carlo Erba, in Milano.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5515 in data 22 giugno 1976 le ditte Farmitalia S.p.a. e Carlo Erba S.p.a. furono autorizzate a produrre nella officina farmaceutica comune sita in Milano, via E. Bezzi, 24, preparati galenici nelle forme di aerosol, soluzioni uso orale, sciroppi, sospensioni, suppositori, compresse, polveri, confetti, opercoli, pomate, unguenti, microidi, polveri per preparazioni iniettabili, soluzioni iniettabili, lozioni, soluzioni uso esterno, gocce, pessari;

Vista la lettera in data 3 aprile 1978, con la quale le ditte citate rinunciano alla predetta autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica, in comune con altra ditta, alle ditte Farmitalia e Carlo Erba l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica comune sita in Milano, via E. Bezzi, 24, concessa con decreto ministeriale n. 5515 in data 22 giugno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 5 maggio 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(5184)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

**Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Italia S.p.a., in Milano.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 6 maggio 1954, la ditta Farmaceutici Italia fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Ergisto Bezzi, 24, prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera pervenuta in data 21 ottobre 1975, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte alla ditta Farmaceutici Italia S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Ergisto Bezzi, 24, concessa con decreto A.C.I.S. in data 6 maggio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 5 maggio 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(5185)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota n. 3949 datata 22 marzo 1979 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Benevento fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Confagricoltura sig. Enrico Panarese, dimissionario, con il dott. Giuseppe De Rienzo;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Rienzo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento, quale rappresentante della Confindustria, in sostituzione del sig. Enrico Panarese, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4957)**

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota n. 5670 datata 27 marzo 1979 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente le necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'Associazione industriali, dott. Pierfrancesco Manoni, trasferito ad altra sede, con il dott. Piero Alvino;

Decreta:

Il dott. Piero Alvino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento, quale rappresentante dell'Associazione industriali, in sostituzione del dott. Pierfrancesco Manoni, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4958)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

**Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 1956, e successive modifiche, concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'art. 9 della citata legge n. 296, cui fa riferimento l'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che ai sensi della citata legge 23 marzo 1956, n. 296, debbono far parte del comitato predetto, tra gli altri membri, due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno della Direzione generale del collocamento della manodopera e l'altro della Direzione generale dei rapporti di lavoro;

Considerato che il dott. Gennaro Forlenza nominato membro del comitato predetto in rappresentanza della Direzione generale dei rapporti di lavoro, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico in quanto collocato a riposo;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Gennaro Forlenza in seno al comitato di che trattasi;

Decreta:

La dott.ssa Adriana Laj Ricciardi è nominata membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, in sostituzione del dott. Gennaro Forlenza.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5431)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

**Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, in Ancona, ad emettere obbligazioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito condiario umbro-marchigiano, con sede in Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1973, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la predetta sezione ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a cinquanta volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonchè delle riserve;

Considerato che, pur contenendo l'aumento del cennato limite da trenta a quaranta volte, sarà ugualmente garantito per un congruo periodo di tempo un sufficiente grado di elasticità operativa, in relazione all'attuale margine disponibile di emissione dei titoli ed agli impegni assunti dalla sezione;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso lo Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, con sede in Ancona, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a quaranta volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonchè delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(5174)**

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1979.

**Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative alla tenuta del registro di prima nota da parte dei commercianti al minuto.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24, ultimo comma, del citato decreto, il quale stabilisce che i commercianti al minuto che tengono il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita, devono eseguire l'annotazione dei corrispettivi giornalieri anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, il quale stabilisce che la disposizione concernente il registro di prima nota si applica dal 1° luglio 1979;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle modalità di tenuta e conservazione del suddetto registro di prima nota;

Decreta:

Art. 1.

I commercianti autorizzati alla vendita al minuto in locali aperti al pubblico di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che tengono il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita, devono eseguire le annotazioni prescritte dal primo comma dell'art. 24 del citato decreto, nel termine ivi indicato, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato, ai sensi dell'art. 39 del decreto stesso, nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita.

Nel registro di prima nota possono essere effettuate, oltre alle annotazioni prescritte nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche le annotazioni relative ad altre operazioni contabili.

Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 24 febbraio 1973.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese artigiane che effettuano, nei locali del laboratorio, la vendita al pubblico degli oggetti di propria produzione.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto non si applicano le disposizioni previste dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1979

*Il Ministro*: MALFATTI

(5787)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

**Modificazioni al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, concernente modalità e termini delle annotazioni di liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, con il quale sono stati fissati i termini e le modalità per le annotazioni di liquidazione periodica previste dal predetto art. 12;

Visto l'art. 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

Ravvisata la necessità di coordinare le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 24 gennaio 1977 con quelle previste dal decreto ministeriale 19 giugno 1979, recante norme per la tenuta del registro di prima nota da parte dei commercianti al minuto;

Decreta:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, concernente determinazione delle modalità e dei termini per le annotazioni di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto sostitutive delle dichiarazioni periodiche, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti, diversi da quelli indicati nel comma precedente, che tengono il registro dei corrispettivi di cui al primo comma dell'art. 24 nel punto di vendita e le altre scritture contabili in luogo diverso e risultante dalle dichiarazioni di inizio o di variazione di attività previste dall'art. 35, nonché i contribuenti che impiegano schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettro-contabili hanno facoltà di eseguire le annotazioni di liquidazione, entro il termine di cui al precedente art. 1, in registri tenuti anche a fogli mobili o tabulati, numerati e bollati a norma dell'art. 39, ovvero nei registri di cui agli articoli 23 e 24 tenuti a norma del secondo comma dello stesso art. 39 dell'indicato decreto, con l'indicazione dei numeri iniziali e finali delle righe e delle pagine dell'unico registro, numerato e bollato, corrispondenti alle operazioni cui l'annotazione si riferisce ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fini delle liquidazioni dell'imposta relativa alle operazioni registrate a partire dal 1° luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

*Il Ministro*: MALFATTI

(5788)

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 924/79 della commissione, del 10 maggio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L. 118 *del* 14 *maggio* 1979.

**(110/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso di rettifica**

Nel comunicato concernente « Trasferimento di notai » (decreto ministeriale 18 maggio 1979), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 maggio 1979, alla pag. 4377, dove è scritto: « Grasselli Giovanni, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di *Oristano* », leggasi: « Grasselli Giovanni, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di *Ostiano* ».

**(5624)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di microbiologia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Messina**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Messina è vacante la cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(5655)**

**Vacanza delle cattedre di scienza delle finanze e diritto finanziario, di diritto internazionale e di diritto commerciale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina sono vacanti le seguenti cattedre:

1) scienza delle finanze e diritto finanziario;
2) diritto internazionale;
3) diritto commerciale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(5656)**

**Vacanza della cattedra di fisica I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante la cattedra di fisica I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**(5657)**

**Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad acquistare un immobile**

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 7 maggio 1979, n. 1547 Div. 2ª, il prof. Alberto Gigli Berzolari, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Pavia, è stato autorizzato ad acquistare dalla S.p.a. « Fabbrica cappelli di feltro Vanzina », in Alessandria, al prezzo complessivo di L. 200.000.000, un immobile urbano sito nel comune di Pavia.

**(5659)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico**

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1979 il notaio professor dott. Claudio Di Bernardino, esercente e residente in Roma, è stato accreditato per le operazioni su titoli da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico.

**(5670)**

**Abilitazione di aziende di credito**

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 5 giugno 1979, la Banca cattolica cooperativa di credito, in Molfetta (Bari) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

**(5671)**

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 11 giugno 1979, la Cassa di risparmio di Loreto, in Loreto (Ancona), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

**(5701)**

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, mod. 241 D.P. — Data: 3 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: *direzione provinciale del tesoro di Palermo.* — Intestazione: Perricone Giacomo, nato a Palermo il 13 marzo 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 18.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(5355)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

## Corso dei cambi del 18 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 846,70 | 846,70 | — | 846,70 | — | 846,60 | — | 846,70 | 846,70 | 846,70 |
| Dollaro canadese | 722,20 | 722,20 | — | 722,20 | — | 722,20 | — | 722,20 | 722,20 | 722,20 |
| Marco germanico | 448,58 | 448,58 | — | 448,58 | — | 448,58 | — | 448,58 | 448,58 | 448,60 |
| Fiorino olandese | 408,47 | 408,47 | — | 408,47 | — | 408,47 | — | 408,47 | 408,47 | 408,47 |
| Franco belga | 27,924 | 27,924 | — | 27,924 | — | 27,42 | — | 27,924 | 27,924 | 27,90 |
| Franco francese | 193,58 | 193,58 | — | 193,58 | — | 193,58 | — | 193,58 | 193,58 | 193,60 |
| Lira sterlina | 1784,35 | 1784,35 | — | 1784,35 | — | 1784,35 | — | 1784,35 | 1784,35 | 1784,35 |
| Lira irlandese | 1692 — | 1692 — | — | 1692 — | — | — | — | 1692 — | 1692 — | — |
| Corona danese | 156,07 | 156,07 | — | 156,07 | — | 156,07 | — | 156,07 | 156,07 | 156 — |
| Corona norvegese | 163,89 | 163,89 | — | 163,89 | — | 163,89 | — | 163,89 | 163,89 | 163,90 |
| Corona svedese | 194,68 | 194,68 | — | 194,68 | — | 194,68 | — | 194,68 | 194,68 | 194,70 |
| Franco svizzero | 495,50 | 495,50 | — | 495,50 | — | 495,50 | — | 495,50 | 495,50 | 495,50 |
| Scellino austriaco | 60,847 | 60,847 | — | 60,847 | — | 60,84 | — | 60,847 | 60,847 | 60,85 |
| Escudo portoghese | 17 — | 17 — | — | 17 — | — | 17 — | — | 17 — | 17 — | 17 — |
| Peseta spagnola | 12,832 | 12,832 | — | 12,832 | — | 12,83 | — | 12,832 | 12,832 | 12,83 |
| Yen giapponese | 3,848 | 3,848 | — | 3,848 | — | 3,84 | — | 3,848 | 3,848 | 3,84 |

## Media dei titoli del 18 giugno 1979

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 70,225 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 90,650 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 87,825 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,675 |
| » 6 % » » 1970-85 | 82,350 |
| » 6 % » » 1971-86 | 78,325 |
| » 6 % » » 1972-87 | 78,575 |
| » 9 % » » 1975-90 | 85,350 |
| » 9 % » » 1976-91 | 86 — |
| » 10 % » » 1977-92 | 88,800 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 83 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 100,05 |
| » » » » 1-10-1979 | 100,600 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 | 100,900 |
| » » » » 1- 3-1978/80 | 100,650 |
| » » » » 1- 6-1978/80 | 100,850 |
| » » » » 1- 8-1978/80 | 100,800 |
| » » » » 1-10-1978/80 | 100,500 |
| Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. | 99,575 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 98,425 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 98,950 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 97,575 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 86,800 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 99,275 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 99,050 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 97,80 |
| » » » 12 % 1-10-1987 | 96,100 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 18 giugno 1979

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 846,75 |
| Dollaro canadese | 722,225 |
| Marco germanico | 448,545 |
| Fiorino olandese | 408,495 |
| Franco belga | 27,924 |
| Franco francese | 193,64 |
| Lira sterlina | 1784,425 |
| Lira irlandese | 1692,75 |
| Corona danese | 156,105 |
| Corona norvegese | 163,895 |
| Corona svedese | 194,64 |
| Franco svizzero | 495,535 |
| Scellino austriaco | 60,834 |
| Escudo portoghese | 17 — |
| Peseta spagnola | 12,857 |
| Yen giapponese | 3,849 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

## Corso dei cambi del 19 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 844,10 | 844,10 | 844,08 | 844,10 | 844,05 | 844,10 | 844 — | 844,10 | 844,10 | 844,10 |
| Dollaro canadese | 717,90 | 717,90 | 717,75 | 717,90 | 717,95 | 717,90 | 717,55 | 717,90 | 717,90 | 717,20 |
| Marco germanico | 450,12 | 450,12 | 450,27 | 450,12 | 450,25 | 450,12 | 450 — | 450,12 | 450,12 | 450,12 |
| Fiorino olandese | 409,79 | 409,79 | 409,50 | 409,79 | 409,80 | 409,60 | 409,57 | 409,79 | 409,79 | 409,79 |
| Franco belga | 28,025 | 28,025 | 28 — | 28,025 | 28,02 | 28,02 | 28,015 | 28,025 | 28,025 | 28,02 |
| Franco francese | 193,73 | 193,73 | 193,55 | 193,73 | 193,75 | 193,67 | 193,62 | 193,73 | 193,73 | 193,73 |
| Lira sterlina | 1777,80 | 1777,80 | 1780 — | 1777,80 | 1778,33 | 1777,80 | 1778,25 | 1777,80 | 1777,80 | 1777,80 |
| Lira irlandese | 1692 — | 1692 — | 1691 — | 1692 — | 1689,78 | — | 1690,50 | 1692 — | 1692 — | — |
| Corona danese | 156,40 | 156,40 | 156 — | 156,40 | 156,25 | 156,40 | 156,25 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| Corona norvegese | 163,48 | 163,48 | 163,60 | 163,48 | 163,55 | 163,48 | 163,50 | 163,48 | 163,48 | 163,48 |
| Corona svedese | 194,78 | 194,78 | 194,75 | 194,78 | 194,77 | 194,68 | 194,77 | 194,78 | 194,78 | 194,78 |
| Franco svizzero | 499,05 | 499,05 | 497,75 | 499,05 | 498,40 | 499,05 | 498,50 | 499,05 | 499,05 | 499,05 |
| Scellino austriaco | 61,10 | 61,10 | 61,05 | 61,10 | 61,12 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 |
| Escudo portoghese | 17,10 | 17,10 | 17,06 | 17,10 | 17,07 | 17,10 | 17 — | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| Peseta spagnola | 12,788 | 12,788 | 12,78 | 12,788 | 12,78 | 12,78 | 12,79 | 12,788 | 12,788 | 12,79 |
| Yen giapponese | 3,857 | 3,857 | 3,8550 | 3,857 | 3,85 | 3,85 | 3,859 | 3,857 | 3,857 | 3,86 |

## Media dei titoli del 19 giugno 1979

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 70,225 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 90,650 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 87,825 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,675 |
| » 6 % » » 1970-85 | 82,350 |
| » 6 % » » 1971-86 | 78,325 |
| » 6 % » » 1972-87 | 78,575 |
| » 9 % » » 1975-90 | 85,350 |
| » 9 % » » 1976-91 | 86 — |
| » 10 % » » 1977-92 | 88,800 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 82,500 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 100,55 |
| » » » » 1-10-1979 | 100,600 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 | 100,700 |
| » » » » 1- 3-1978/80 | 100,850 |
| » » » » 1- 6-1978/80 | 100,650 |
| » » » » 1- 8-1978/80 | 100,800 |
| » » » » 1-10-1978/80 | 100,500 |
| Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. | 99,500 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 98,325 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 98,975 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 97,525 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 87,775 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 99,275 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 99,050 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 97,80 |
| » » » 12 % 1-10-1987 | 96,10 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 19 giugno 1979

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 844,05 |
| Dollaro canadese | 717,725 |
| Marco germanico | 450,06 |
| Fiorino olandese | 409,68 |
| Franco belga | 28,02 |
| Franco francese | 193,675 |
| Lira sterlina | 1778,025 |
| Lira irlandese | 1691,25 |
| Corona danese | 156,325 |
| Corona norvegese | 163,49 |
| Corona svedese | 194,775 |
| Franco svizzero | 498,775 |
| Scellino austriaco | 61,10 |
| Escudo portoghese | 17,05 |
| Peseta spagnola | 12,789 |
| Yen giapponese | 3,858 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

*Facoltà di farmacia*:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica (per la cattedra di chimica generale ed inorganica) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di chimica generale ed inorganica della facoltà di farmacia, Città universitaria - Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

**(5709)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Aumento, da dieci a quattordici, del numero dei posti del concorso, per esami, a segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723, e la relativa tabella *B;*

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli da 1 a 4, 7, 10, 18, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1978, con il quale venne indetto un concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili;

Considerato che hanno presentato domanda di ammissione al predetto concorso circa tremiladuecento candidati;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili messi a concorso con il decreto 3 luglio 1978, sono aumentati da dieci a quattordici.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *giugno* 1979
*Registro n.* 16 *Giustizia, foglio n.* 123

**(5712)**

### Commissione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1979.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1978, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1979, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1979, è costituita come appresso:

*Presidente effettivo*:

Moscone dott. Cesare, presidente di sezione della Corte di cassazione.

*Componenti effettivi*:

Vela dott. Andrea, magistrato di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori;
Boschi dott. Marco, magistrato di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori;
Biamonti avv. Enrico, nato il 26 marzo 1914, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;
Pallottino avv. Adriano, nato il 13 ottobre 1913, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

*Presidente supplente*:

Severino dott. Massimino, presidente di sezione della Corte di cassazione.

*Componenti supplenti*:

Valente dott. Arnaldo, consigliere della Corte di cassazione;
Iannaccone dott. Pellegrino, consigliere della Corte di cassazione;
Varvesi avv. Stefano, nato a Napoli il 9 settembre 1914, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;
Battista avv. Vittorio, nato a Bari il 25 ottobre 1922, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dal dott. Marco Pedrolli, magistrato di Cassazione che lo dirige, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Di Diodato Vincenzo, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1979 graverà per L. 400.000 (quattrocentomila) sul cap. 1094.

Roma, addì 7 aprile 1979

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *maggio* 1979
*Registro n.* 14 *Giustizia, foglio n.* 162

**(5117)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Sondrio.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaccardi Leonzio . punti 86,268 su 132
2. Avena Rocco » 85,636 »
3. Porcile Luciano » 83,000 »
4. Lauletta Angelo » 80,454 »
5. Circosta Lorenzo » 80,267 »
6. Armocida Elio » 77,556 »
7. Labriola Antonio » 77,100 »
8. Giacomelli Alvaro » 76,930 »
9. Filippi Davide » 75,275 »
10. Rotella Mario » 74,886 »
11. Mangiapane Antonino » 74,287 »
12. Pompeo Luigi » 73,650 »
13. Sorbo Giuseppe » 73,476 »
14. Visone Aniello » 72,845 »
15. Cresta Primo » 72,738 »
16. Passaretti Umberto » 72,360 »
17. Colangelo Salvatore » 72,295 »
18. Mazzarella Giuseppe » 72,096 »
19. Bianchini Virginio » 71,984 »
20. Augurio Garibaldi » 71,983 »
21. Mita Antonio » 71,577 »
22. Bova Antonino » 71,400 »
23. Ventrella Giuseppe » 71,260 »
24. Colavolpe Antonio » 70,837 »
25. Zagordo Cosimo » 70,778 »
26. Bondioni Pietro » 70,752 »
27. Falciglia Antonino » 70,652 »
28. Pace Antonino » 70,500 »
29. Belleri Giacomo » 70,293 »
30. Storto Armando » 70,181 »
31. Gianfranchi Ruggero » 69,832 »
32. Chindamo Giuseppe » 69,797 »
33. Matteucci Gino » 69,738 »
34. Perfetti Luigi » 69,627 »
35. Paoluzi Remo » 69,219 »
36. Pesente Elio » 68,976 »
37. Bruatto Giorgio » 68,926 »
38. Bellotoma Giovanni » 68,899 »
39. Stabili Franco » 68,880 »
40. Guido Pasquale » 68,598 »
41. Onofri Ermanno » 68,382 »
42. Passeri Sergio » 68,365 »
43. Lo Martire Stelio » 67,997 »
44. Di Caprio Salvatore » 67,866 »
45. Aprile Pietro Maria » 67,527 »
46. Faillace Peppino » 66,926 »
47. Aschero Augusto » 66,795 »
48. Salari Giuseppe » 66,436 »
49. Tosolini Renzo » 66,132 »
50. Russo Alesi Domenico » 65,150 »
51. Rampelli Vincenzo » 64,316 »
52. Magoni Beniamino » 63,599 »
53. Zaffarella Aldo » 63,538 »
54. Pira Giacomo » 63,120 »
55. Sancilio Cosmo » 63,073 »
56. Muriana Giuseppe » 63,072 »
57. Famiglietti Giuseppe » 63,050 »
58. Luchetti Loreto punti 63,033 su 132
59. Marzola Uber » 63,000 »
60. Callipo Gaetano » 62,613 »
61. Patriarca Mario » 61,520 »
62. Marinelli Gaspero » 61,240 »
63. Mura Francesco » 60,922 »
64. Maccioni Pietro » 60,366 »
65. Bruno Carmelo » 59,500 »
66. Caccavale Antonio » 59,269 »
67. Polloni Carlo » 58,585 »
68. Martina Rolando » 58,181 »
69. Scrudato Salvatore » 57,132 »
70. Costardi Felice » 56,516 »
71. Longo Cosimo Alessandro » 56,113 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

**(4471)**

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Lecce**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lecce;

Visto il verbale in data 5 maggio 1979, con il quale la commissione giudicatrice del concorso ha rettificato l'anzidetta graduatoria includendovi il candidato dott. Luigi Pompeo che ne era stato escluso per mero errore materiale;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 aprile 1979 indicato in premessa è annullato.

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lecce, nell'ordine appresso indicato:

1. Centonze Gaspare punti 86,340 su 132
2. Zaccardi Leonzio » 86,268 »
3. Porcile Luciano » 83,000 »
4. Battista Vitantonio » 82,032 »
5. Lauletta Angelo » 80,454 »
6. Circosta Lorenzo » 80,267 »
7. Summo Vito » 78,923 »
8. Labriola Antonio » 76,100 »
9. Armocida Elio » 75,556 »
10. Filippi Davide » 75,275 »
11. Rotella Mario » 74,886 »
12. Mangiapane Antonino » 74,287 »
13. Pompeo Luigi » 73,650 »
14. Brescia Leonardo » 73,482 »
15. Sorbo Giuseppe » 73,476 »
16. Gangarelli Luigi » 73,337 »
17. Visone Aniello » 72,845 »
18. Cresta Primo » 72,738 »
19. Passaretti Umberto » 72,360 »
20. Augurio Garibaldi » 71,983 »
21. Stabili Franco » 71,880 »
22. Mita Antonio » 71,577 »
23. Strano Giuseppe » 71,526 »
24. Liberti Gennaro » 71,408 »
25. Bova Antonino » 71,400 »
26. Ventrella Giuseppe » 71,260 »
27. Zagordo Cosimo » 70,778 »
28. Falciglia Antonino » 70,652 »
29. Pace Antonino » 70,500 »
30. Storto Armando » 70,181 »
31. Colavolpe Antonio » 69,837 »
32. Gianfranchi Ruggero Cleto » 69,832 »
33. Chindamo Giuseppe » 69,797 »
34. Incandela Francesco » 69,684 »
35. Perfetti Luigi » 69,627 »
36. Paoluzi Remo » 69,219 »
37. Pesente Elio » 68,976 »

| | | |
|---|---|---|
| 38. Bruatto Giorgio | punti 68,926 | su 132 |
| 39. Bellotoma Giovanni | » 68,899 | » |
| 40. Guido Pasquale | » 68,598 | » |
| 41. Onofri Ermanno | » 68,382 | » |
| 42. Passeri Sergio | » 68,365 | » |
| 43. Lo Martire Stelio | » 67,997 | » |
| 44. Di Caprio Salvatore | » 67,866 | » |
| 45 Faillace Peppino | » 66,926 | » |
| 46. Salari Vincenzo | » 66,436 | » |
| 47. Tosolini Renzo | » 66,132 | » |
| 48. Russo Alesi Domenico | » 65,150 | » |
| 49. Rampelli Vincenzo | » 64,316 | » |
| 50. Magoni Beniamino | » 63,599 | » |
| 51. Zaffanella Aldo | » 63,538 | » |
| 52. Sancilio Cosmo | » 63,073 | » |
| 53. Famiglietti Giuseppe | » 63,050 | » |
| 54. Luchetti Loreto | » 63,033 | » |
| 55. Marzola Uber | » 63,000 | » |
| 56. Callipo Gaetano | » 62,613 | » |
| 57. Pavese Piero | » 62,386 | » |
| 58. Muriana Giuseppe | » 62,072 | » |
| 59. Santoro Pasquale | » 61,760 | » |
| 60. Patriarca Mario | » 61,520 | » |
| 61. Marinelli Gaspero | » 61,240 | » |
| 62. Maccioni Pietro | » 60,366 | » |
| 63. Caccavale Antonio | » 59,269 | » |
| 64. Bruno Carmelo | » 58,500 | » |
| 65. Martina Rolando | » 58,181 | » |
| 66. Scrudato Salvatore | » 57,132 | » |
| 67. Costardi Felice | » 56,516 | » |
| 68. Longo Cosimo Alessandro | » 56,113 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4533)

## OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

### Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto alla clinica medica prima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto alla clinica medica prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1972/S)

## OSPEDALE DI CASTEL S. PIETRO TERME

### Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Pietro Terme (Bologna).

(1973/S)

## OSPEDALE «S. GIUSEPPE DA COPERTINO» DI COPERTINO

### Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(1963/S)

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(1964/S)

## OSPEDALE DI BRUNICO

### Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Brunico (Bolzano).

(1979/S)

## OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

### Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazione rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(1980/S)

# REGIONI

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1979, n. **9.**

**Modifica allo statuto della comunità montana del Melandro.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 18 dello statuto della comunità montana del Melandro viene aggiunto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, il seguente comma:

Sono attribuite, inoltre, al segretario le funzioni di ufficiale rogante per i contratti della comunità.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Bisilicata.

Potenza, addì 27 marzo 1979

VERRASTRO

---

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1979, n. **10.**

**Approvazione del piano quinquennale di sviluppo socioeconomico della comunità montana del Lagonegrese.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, è approvato il piano quinquennale di sviluppo socio-economico 1978-82 della comunità montana del Lagonegrese, nelle risultanze di massima della deliberazione numero 21 del 17 luglio 1978 del consiglio della comunità ed in quanto compatibile con le previsioni del bilancio pluriennale regionale.

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 marzo 1979

VERRASTRO

---

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1979, n. **11.**

**Approvazione del piano quinquennale di sviluppo socioeconomico della comunità montana del Melandro.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, è approvato il piano quinquennale di sviluppo socio-economico 1977-81 della comunità montana del Melandro nelle risultanze di massima della deliberazione n. 14 del 30 giugno 1978 del consiglio della comunità ed in quanto compatibile con le previsioni del bilancio pluriennale regionale.

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 marzo 1979

VERRASTRO

---

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1979, n. **12.**

**Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE

Art. 1.

La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione è disciplinata dalle norme della presente legge, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione e nel rispetto e tutela del paesaggio.

Art. 2.

La coltivazione delle cave e torbiere nel territorio della Regione è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi secondo le norme della presente legge. L'autorizzazione viene rilasciata dalla giunta regionale sentiti il comune o i comuni interessati. La giunta regionale verifica l'interesse pubblico al rilascio dell'autorizzazione, avendo riguardo in modo particolare:

*a*) alla situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica della zona interessata dal giacimento, anche con riferimento alle colture agrarie ed arboree esistenti;

*b*) alle esigenze di tutela ambientale, di ricettività del territorio e di tutela dagli inquinamenti;

*c*) alle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento, in rapporto alla produzione;

*d*) alle caratteristiche ed alla consistenza del giacimento nonchè al piano di utilizzazione proposto dal richiedente e alla durata presunta della coltivazione;

e) alle opere necessarie al recupero ambientale della zona, durante e al termine della coltivazione, in relazione agli impegni assunti dal richiedente;

f) alle capacità tecniche ed economiche del richiedente, con riferimento al piano di utilizzazione del giacimento.

Art. 3.

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento;

b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore ad 1:25.000 da cui risulti l'esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi vigenti. La cartografia dovrà essere completata da adeguata documentazione fotografica;

c) una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchinari da impiegarsi, durata della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità lavorative impiegate, potenzialità degli impianti di lavorazione e di trasformazione dei materiali estratti. Tale piano dovrà inoltre contenere particolari riferimenti alla sistemazione degli eventuali residui di lavorazione e delle discariche, nonchè al recupero dei luoghi. La documentazione sopra indicata sarà integrata, su richiesta dell'ufficio regionale competente, dai seguenti elaborati:

1) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area e sui parametri fisicomeccanici delle rocce interessate dai lavori di coltivazione, comprendente uno studio particolareggiato in scala non inferiore a 1:2000 indicante la consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni; la relazione dovrà specificare in dettaglio le colture agricole e forestali esistenti;

2) un progetto di ripristino che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione ed altre opere sistematorie che si rendessero necessarie. All'elenco delle opere dovrà accompagnarsi la specificazione dei tempi di realizzazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore ad 1:2000 e dovrà comprendere sezioni in numero o scala opportuna. Dovranno inoltre essere precisate la natura e la provenienza dei materiali di riporto e le specie arboree ed arbustive da mettere a dimora;

3) la ricevuta di versamento di L. 100.000 alla tesoreria regionale a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per la istruttoria della domanda;

4) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

La domanda di autorizzazione è presentata alla giunta regionale e, in copia, con tutti gli allegati, al comune od ai comuni nel cui territorio è situato il giacimento.

Il comune o i comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno alla giunta regionale il proprio motivato parere di cui all'art. 2 della presente legge.

La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

Il richiedente invierà copia della domanda con allegata la documentazione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 alla soprintendenza archeologica, al distretto minerario ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competenti.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, gli organi di cui al precedente comma possono trasmettere alla giunta regionale le proprie osservazioni.

Nel caso l'autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 il dipartimento assetto del territorio esprimerà il parere entro il termine obbligatorio di novanta giorni.

Art. 5.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dal completamento dell'istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentito il comitato di cui all'art. 32, le prescrizioni e le modalità di utilizzazione del giacimento conseguenti alle esigenze di cui all'art. 2, nonchè quanto necessario al recupero ambientale della zona. L'autorizzazione va comunicata al comune o ai comuni interessati ed agli uffici di cui all'art. 4 per gli eventuali adempimenti di competenza.

Art. 6.

L'autorizzazione ha carattere personale.

Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa dovrà chiedere preliminarmente alla giunta regionale di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. La giunta regionale vi provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del richiedente che rimane soggetto a tutti gli obblighi previsti dall'autorizzazione originaria.

Art. 7.

Quando il titolare dell'autorizzazione non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, ovvero sospenda detta attività per un periodo superiore a sei mesi, la giunta regionale può prefiggere un termine per l'inizio o la ripresa dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, la giunta regionale, previa dichiarazione di pubblico interesse allo sfruttamento del giacimento, delibera la decadenza.

Art. 8.

La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata inoltre dalla giunta regionale:

quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche del titolare;

nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento senza la preventiva autorizzazione di cui al precedente art. 6;

quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi e condizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione.

Nei casi di decadenza previsti dal precedente art. 7, nonchè dal presente articolo, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario, la Regione può disporre, per motivi di pubblico interesse, il passaggio del giacimento al proprio patrimonio indisponibile a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diverso dal proprietario, a quest'ultimo la giunta regionale fissa un termine non superiore a mesi tre, per chiedere una autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la Regione potrà disporre, per motivi di pubblico interesse, che il giacimento entri a far parte del proprio patrimonio indisponibile.

Art. 9.

Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento o siano intervenuti fattori che abbiano modificato i parametri dello studio di base di ricettività, tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività estrattiva, la giunta può disporre la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo restando l'obbligo per il titolare al ripristino ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione.

Art. 10.

Qualora a seguito di appositi accertamenti, sia stata constatata l'inosservanza delle prescrizioni e modalità di utilizzazione del giacimento disposte con il provvedimento di autorizzazione, il presidente della giunta regionale ordina l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva dei provvedimenti necessari al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.

Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, la giunta regionale non avrà adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Qualora l'attività estrattiva sia stata iniziata senza la prescritta domanda e la relativa autorizzazione, il presidente della giunta regionale ne ordina l'immediata cessazione emanando i provvedimenti necessari al recupero ambientale della zona.

In tali casi le spese occorrenti sono poste a carico del trasgressore.

Art. 11.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non esegua le opere necessarie al recupero ambientale della zona nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento autorizzativo, la giunta regio-

nale previa diffida al titolare, ordina l'esecuzione delle opere medesime a spese dello stesso senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 8.

Art. 12.

Qualora il proprietario del suolo nel quale è ubicato un giacimento o una cava non abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 3 e 4.

La domanda di coltivazione di cui al precedente comma deve essere contestualmente notificata al proprietario e al conduttore del fondo, i quali entro sessanta giorni possono presentare alla giunta regionale le loro osservazioni.

Ove la giunta regionale ritenga, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al proprietario del suolo un termine non inferiore a novanta giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciato al terzo richiedente la concessione di coltivazione.

La giunta regionale potrà rilasciare la concessione quando non ritenga adeguate le capacità tecniche ed economiche del proprietario del suolo ovvero quando la richiesta del terzo sia considerata, in relazione al piano di coltivazione proposto e al previsto recupero ambientale della zona, più vantaggiosa in ordine alla finalità di cui alla presente legge.

Nel provvedimento di concessione la giunta regionale delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dall'art. 5, per il rilascio dell'autorizzazione.

Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme dettate dalla presente legge per l'ipotesi di autorizzazione alla coltivazione e per quanto non disposto dalla presente legge, le le norme di cui al titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili e comparabili con la materia specifica, intendendosi comunque, sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

Art. 13.

Quando il giacimento è assegnato in concessione, al proprietario del suolo viene corrisposto per tutta la durata della concessione un indennizzo annuo pari al valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Al proprietario del suolo spetta comunque l'indennizzo per presunti danni permanenti determinati in sede di concessione dalla giunta regionale sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 32.

I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull'indennizzo.

Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero su di essa insistano altri manufatti, e il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennizzo è compreso anche il valore della costruzione e delle altre opere esistenti avuto riguardo al loro stato di conservazione.

Nel provvedimento di concessione, sentito il concessionario, possono essere disposte le necessarie garanzie, per la corresponsione dell'indennizzo e per il pagamento dei presunti danni permanenti.

Art. 14.

Il proprietario del suolo al quale sia stato prefisso un termine ai sensi dell'art. 12, comma terzo, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia richiesto la coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di vendita delle aree relative, per un prezzo non superiore a quello previsto per l'espropriazione delle stesse, ai sensi degli articoli 12 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Copia della proposta deve essere fatta pervenire entro lo stesso termine alla giunta regionale, che rilascia l'autorizzazione al richiedente quando fornisca la prova di avere acquistato il suolo. Al conduttore, ove esista, spetta l'indennità prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 15.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di L. 500.000 per ogni ettaro, o frazione, di superficie compresi entro i limiti della concessione.

I proventi di cui al presente articolo saranno devoluti ai comuni in cui ricadono le aree di coltivazione.

Art. 16.

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso delle opere utili alla coltivazione di giacimenti contigui o vicini possono essere costituiti consorzi tra coloro che abbiano ottenuta l'autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge.

Copia dell'atto costitutivo deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla costituzione del consorzio, alla giunta regionale.

Art. 17.

I titolari di concessione ed autorizzazione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Regione i dati statistici dei materiali estratti attenendosi alle istruzioni impartite dalla Regione stessa e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti.

I medesimi debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

Nel caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

In caso di violazione al disposto di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è comminata una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 2.000.000.

Art. 18.

La coltivazione delle cave in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia al comune e al distretto minerario ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 può essere provvisoriamente proseguita, purchè entro sei mesi dalla medesima data il titolare del diritto alla coltivazione del giacimento presenti domanda di autorizzazione alla giunta regionale ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Alla scadenza di detto termine, qualora la domanda non sia stata presentata, l'attività di coltivazione deve cessare. Ove il rilascio dell'autorizzazione venga rifiutato, la giunta regionale ordina con lo stesso provvedimento la cessazione dell'attività estrattiva, stabilendone i relativi tempi e modi, avendo riguardo alla ubicazione e alle altre caratteristiche della cava, al materiale estrattivo disponibile e alle necessità del recupero ambientale della zona.

La giunta regionale determina l'indennizzo da corrispondere al titolare dell'autorizzazione, tenuto conto della durata dello esercizio della coltivazione e degli impianti utilizzati.

Art. 19.

Ove la coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata data in concessione, il concessionario deve presentare alla giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, una domanda di conferma della concessione, allegando alla documentazione richiesta dall'art. 3, copia del provvedimento di concessione nonchè una relazione sulle condizioni attuali della cava e sullo stato di avanzamento dei lavori.

La giunta regionale decide sull'accoglimento della domanda confermando la concessione precedente, salvo che la prosecuzione dei lavori di coltivazione sia tale da compromettere gravemente i fini di interesse pubblico tutelati dalla presente legge. In quest'ultimo caso la giunta regionale determina l'indennizzo da corrispondere al concessionario, tenuto conto della durata della concessione e degli impianti utilizzati.

In caso di conferma della concessione non si applicano le norme di cui all'art. 12 e agli articoli 13 e 14.

Tali norme vanno osservate ove il concessionario in occasione della domanda di conferma, chieda una proroga della concessione o qualsiasi altra modifica della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine prefissato, la concessione si intende decaduta.

Art. 20.

Nel caso di coltivazione di cave effettuate senza la prevista autorizzazione o in contrasto con questa, è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 20.000.000 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali.

Art. 21.

La determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro irrogazione spettano alla giunta regionale e i relativi proventi saranno devoluti a favore dei comuni nei quali ricadono le aree di coltivazione.

Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge a titolo delle spese per la esecuzione d'ufficio, ai sensi del precedente art. 13 si osservano in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

La vigilanza su quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione è esercitata dal presidente della giunta regionale tramite dipendenti della Regione appositamente delegati e dai sindaci dei comuni, che informano la giunta stessa delle eventuali violazioni.

Il sindaco o i dipendenti regionali appositamente delegati, qualora riscontrino violazioni di particolare gravità, possono disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva. Tale sospensione dovrà essere ratificata, entro otto giorni con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Art. 23.

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni amministrative di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, nonchè delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 547 ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Il presidente della giunta può delegare l'esercizio di specifiche funzioni nelle materie di cui al comma precedente a dipendenti regionali. La Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può altresì avvalersi, per l'esercizio delle predette funzioni, del Corpo nazionale delle miniere, attraverso apposite intese con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Tali intese dovranno prevedere, fra l'altro, il contenuto dei compiti demandati al Corpo nazionale delle miniere, il periodo, le modalità di svolgimento degli stessi ed i relativi oneri finanziari a carico della Regione, nonchè la facoltà di attribuire ai funzionari del Corpo nazionale delle miniere il potere di adottare provvedimenti di urgenza che devono essere ratificati dal presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adizione.

*Titolo II*

ESTRAZIONE DI ENERTI DAGLI ALVEI FLUVIALI

Art. 24.

Le autorizzazioni temporanee di durata non superiore all'anno e per volumi non superiori a 1.000 mc. per estrazione di inerti dai corsi d'acqua pubblici regionali, sono rilasciate dall'ufficio del genio civile competente per territorio, che stabilisce la documentazione da allegare eventualmente alla richiesta e le condizioni da osservare nella coltivazione. Le autorizzazioni temporanee non sono rinnovabili.

Art. 25.

Le autorizzazioni per l'estrazione pluriennali di inerti dai corsi d'acqua pubblici regionali da utilizzare in impianti industriali tecnicamente organizzati e quelle comunque superiori a 1.000 mc. sono rilasciate dalla giunta regionale sentito il comitato di cui all'art. 32.

Art. 26.

I richiedenti le autorizzazioni di cui all'articolo precedente dovranno presentare alla giunta regionale in originale e, in copia all'ufficio del genio civile competente per territorio:

*a*) domanda in bollo con l'indicazione tra l'altro del volume annuale di inerti da estrarre e della durata della coltivazione;

*b*) relazione tecnica illustrativa del ciclo di lavorazione e dell'attrezzatura disponibile, contenente altresì gli elementi atti a dimostrare la compatibilità dell'estrazione con le caratteristiche idrogeologiche del bacino sotteso;

*c*) planimetria, sezione e profili delle aree di cava. I richiedenti sono obbligati a esibire, a richiesta, qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dell'autorizzazione.

Art. 27.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi cui le autorizzazioni pluriennali di cui al precedente art. 25 verranno subordinate, il concessionario dovrà effettuare un deposito cauzionale di importo pari ad almeno un'annualità del canone. Tale cauzione, allo scadere dell'autorizzazione, verrà, ove nulla-osti, restituita senza interessi.

Art. 28.

Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d'acqua è fissato annualmente con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 32 e può essere differenziato a seconda che si tratti di estrazioni temporanee o pluriennali.

Art. 29.

La vigilanza sulla estrazione di inerti dai corsi di acqua regionale sarà esercitata, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria e dagli agenti giurati dei comuni e della pubblica amministrazione, anche dal personale della Regione all'uopo incaricato.

Art. 30.

Agli autori di estrazioni di materiale praticate abusivamente verrà comminata una sanzione amministrativa di importo pari a cinque volte il canone evaso e comunque non inferiore a L. 50.000.

Art. 31.

Con deliberazione della giunta regionale è istituito il comitato regionale per le attività estrattive, quale organo consultivo che dà parere:

*a*) sull'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 26, e 28;

*b*) ogni qualvolta venga richiesto dalla giunta regionale in merito ai problemi tecnici, economici e giuridici e di programmazione concernenti il settore estrattivo.

Fanno parte del comitato:

*a*) l'assessore regionale competente o un suo delegato in qualità di presidente;

*b*) il responsabile o delegato dell'ufficio urbanistica, dello ufficio industria, dell'ufficio programmazione, degli uffici del genio civile di Potenza e Matera dell'ufficio lavori pubblici, degli ispettorati ripartimentali delle foreste di Potenza e Matera;

*c*) il sovrintendente ai beni archeologici o un suo delegato ed il sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici o un suo delegato;

*d*) l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli o un suo delegato;

*e*) un rappresentante degli imprenditori del settore, un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori ed un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali;

*f*) due funzionari regionali con esperienza prevalente in materie giuridiche e geologiche.

Per le spese di funzionamento del comitato di cui al presente articolo si applicano le norme della legislazione regionale in ordine alle indennità per i componenti i comitati e le commissioni con funzioni consultive.

Art. 32.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 marzo 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1979, n. 13.

**Norme per la concessione di contributi di gestione, adeguamento contrattuale e rinnovo del parco autobus alle aziende di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale e locale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Norma generale*

L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione disciplina, indirizza e coordina.

Nelle more della emanazione di una legge relativa alla disciplina del rapporto concessionale, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può rinnovare le concessioni provvisorie in atto nonchè autorizzare l'esercizio di servizi di linea la cui istituzione sia giustificata da motivi di pubblico interesse.

*Titolo I*

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

Art. 2.
*Destinatari del contributo*

Alle aziende e alle società che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea di competenza regionale possono essere concessi contributi di esercizio dalla Regione, in relazione all'esercizio svolto nel 1978.

Tali contributi verranno erogati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, nei limiti del disavanzo accertato dell'esercizio 1978 e comunque nella misura massima di L. 200 per autobus/km.

Art. 3.
*Norma integrativa*

Gli stessi contributi possono essere concessi alle cooperative che esercitano servizio urbano su concessione comunale, nei limiti del disavanzo accertato nella misura massima dei debiti assicurativi e previdenziali riferiti all'esercizio 1978.

La liquidazione di detti contributi sarà fatta direttamente agli istituti creditori, a favore dei quali la cooperativa presenterà apposita domanda di cessione.

Art. 4.
*Servizi ammessi a contributo*

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico viene considerata la percorrenza, espressa in autobus/km effettuata in relazione alle corse previste dai disciplinari di concessione e dalle autorizzazioni precarie delle autolinee di competenza della regione Basilicata.

Viene considerata altresì, la percorrenza relativa alle corse bis effettuate nell'anno 1978 e denunziate entro la prima decade del mese successivo a quello della loro effettuazione, sempre che il loro esercizio riguardi esigenze occasionali e non stabilmente ricorrenti

Per l'anno 1979 la denunzia delle corse bis deve essere firmata dal personale viaggiante utilizzato per la loro effettuazione.

Art. 5.
*Vigilanza*

L'attività di vigilanza sulla regolarità dell'esercizio e sul rispetto del concessionario delle prescrizioni di esercizio, viene svolta dal personale addetto all'ufficio trasporti.

La Regione, al fine di accertare il corretto e regolare svolgimento dei servizi, si avvale della collaborazione dei comuni e, per i servizi scolastici, può avvalersi dei capi d'istituto interessati.

Art. 6.
*Sanzioni per inadempienze*

Le inadempienze accertate e regolarmente notificate, relative ai seguenti disservizi:

variazione abusiva dei percorsi senza validi e giustificati motivi;

soppressione, in tutto o in parte, delle corse previste dai programmi di esercizio;

variazione degli orari senza preventiva autorizzazione;

variazione delle tariffe;

mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio in ordine a facoltà e divieti imposti all'esercizio dell'autolinea;

sovraffollamenti sistematici pregiudizievoli della sicurezza dell'esercizio della linea;

comportano la esclusione dal contributo per la percorrenza riferita all'intero programma di esercizio della autolinea del mese nel quale la inadempienza si è verificata.

In caso di recidiva la esclusione viene elevata al 50% della percorrenza annuale.

L'eventuale ulteriore inadempienza comporta la totale esclusione dal contributo per l'intero programma di esercizio della autolinea.

Art. 7.
*Sanzioni per gravi inadempienze*

Le inadempienze riferite ai seguenti casi:

impiego di materiale rotabile destinato a uso diverso da quello del servizio pubblico di linea;

impiego di autobus non revisionati;

Impiego del personale che non abbia il titolo per la guida di autobus, nonchè di ogni altro personale, per il quale non sia instaurato un regolare rapporto di lavoro, salvo deroghe previste dalle norme in vigore;

mancato impiego del secondo agente nei casi individuati e stabiliti dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dalla Regione al fine di garantire la sicurezza di esercizio;

assicurazione RC e tassa di circolazione non assolte;

mancata emissione di biglietti e abbonamenti;

comportano la totale esclusione dal contributo per la percorrenza relativa oltre alla denunzia per le rispettive responsabilità ai competenti organi dello Stato.

Le autolinee il cui esercizio viene affidato, in tutto o in parte, ad altre imprese non vengono considerate ai fini della determinazione della percorrenza ammissibile a contributo.

Art. 8.
*Esclusione dal contributo*

Dalle provvidenze di cui innanzi vengono esclusi i concessionari:

che, all'atto dell'erogazione del contributo, abbiano sospeso il servizio o non siano legittimamente esercenti le autolinee per le quali esso viene richiesto;

che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

che, abbiano perduto i requisiti di idoneità propri della impresa concessionaria.

Art. 9.

Le aziende che non avranno prodotto la documentazione di cui ai successivi articoli 10 e 11 nei termini stabiliti verranno considerate rinunciatarie ed escluse dal contributo.

Le somme residue, relative ai contributi di esercizio non concessi a qualsiasi titolo, saranno ripartite a favore delle altre aziende nei limiti stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 10.
*Domanda del contributo*

La domanda del contributo di esercizio dovrà essere presentata in carta legale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, al dipartimento assetto del territorio, ufficio trasporti, corredata:

da una dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni imposte dalla legge;

dal conto economico dettagliato della gestione 1978 relativa a tutte le attività aziendali, redatto sui modelli che saranno forniti alle aziende;

dall'elenco di tutte le autolinee aventi diritto, con la indicazione delle singole risultanze di esercizio;

dalla copia dei registri I.V.A.;

dalla eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento della pratica di contributo.

Art. 11.
*Certificato liberatorio*

Il certificato dell'ispettorato del lavoro, attestante il rispetto del contratto di lavoro e delle leggi sociali ed, eventualmente, ferma restando tale condizione, l'ammissibilità di cessioni di credito a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali, deve essere presentato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 12.
*Conto economico*

Le voci di spesa denunziate nel conto economico, redatto sugli appositi modelli, saranno riconosciute con le seguenti modalità:

Personale: l'equivalente delle retribuzioni risultanti dai libri paga e dalle ricevute dei versamenti degli oneri riflessi;

Carburante, lubrificante e gomme: calcolate in relazione al tipo degli autobus impiegati ed al percorso delle linee in esercizio;

Manutenzioni e riparazioni: secondo i dati contenuti nella documentazione esibita;

Ammortamento: le rate d'ammortamento vengono riconosciute in base al piano d'ammortamento redatto secondo le norme fiscali in vigore; in mancanza di esso vengono considerati gli autobus con età fino a 10 anni nei limiti di dieci quote annuali pari al 10 % del prezzo di acquisto;

Assicurazione RC e tassa di circolazione: calcolate in rapporto al tipo e numero degli autobus, secondo la normativa in vigore;

Spese generali: calcolate nella misura del 10% delle spese di esercizio elevabile al 15% se documentate, esclusa la voce degli ammortamenti.

*Titolo II*

CONTRIBUTO PER L'APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE OPERANTI NELLA REGIONE

Art. 13.
*Finalità*

La Regione concede appositi contributi alle aziende concessionarie di autolinee di competenza regionale e comunale operanti nel territorio regionale, per coprire i maggiori oneri conseguenti all'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro testo unico, decorrente dal 1° gennaio 1976, rispetto al contratto ANAC.

Art. 14.
*Ambito di intervento*

L'intervento della Regione comprende le norme del trattamento economico e normativo del testo unico che disciplinano i rapporti di lavoro delle aziende private esercenti autolinee (ANAC), avuto riguardo alle condizioni di miglior favore acquisite dal personale dipendente.

Art. 15.
*Modalità del rimborso*

La giunta regionale è incaricata delle operazioni di rimborso alle imprese dei maggiori oneri di cui all'art. 14.

Essa è parimenti incaricata della definizione dei modi, dei tempi e della misura dei rimborsi stessi.

Art. 16.
*Norma transitoria*

Con i fondi stanziati per l'adeguamento contrattuale si provvede alla concessione della differenza della buonuscita al personale che ha lasciato il servizio nel periodo 1° luglio 1974, 31 dicembre 1975, di cui alla legge regionale n. 29 del 1976, presuntivamente valutabile in L. 4.500.000.

*Titolo III*

CONTRIBUTI VINCOLATI PER FAVORIRE IL RINNOVO E IL POTENZIAMENTO DEL PARCO AUTOBUS

Art. 17.
*Finalità*

La Regione concede contributi alle aziende concessionarie di autolinee di competenza regionale e comunale operanti nel territorio regionale per favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco autobus, in attuazione della legge 16 novembre 1975, n. 493.

Art. 18.
*Condizioni*

I contributi per l'attuazione del « piano autobus » verranno concessi con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, tenendo conto della entità e del tipo del traffico servito, dell'anzianità del parco autobus in dotazione, della percorrenza effettuata in relazione ai programmi di esercizio autorizzati.

Art. 19.
*Ambito e misura di intervento*

I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi nella misura del 50% del costo della fornitura dei soli autobus idonei ed indispensabili all'esercizio dei servizi concessi o autorizzati.

Sono ammessi a contributo gli autobus aventi le caratteristiche tecniche di cui al decreto ministeriale 2013 (63) 10 del 18 agosto 1976, acquistati nel 1978 e non sovvenzionati e quelli acquistati nel 1979.

Art. 20.
*Limite di intervento*

Il contributo per il rinnovo del parco autobus viene concesso per sostituire veicoli che abbiano almeno 10 anni di età.

D'intesa con il destinatario del contributo, esso potrà essere versato direttamente alla ditta fornitrice all'atto della consegna dell'autobus.

Art. 21.
*Prescrizioni*

Il contributo concesso verrà iscritto sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli autoveicoli, secondo le modalità indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico.

Gli autobus acquistati con i contributi della presente legge dovranno essere impiegati esclusivamente sui servizi pubblici e tale condizione sarà annotata sulla carta di circolazione dei singoli veicoli.

La quota sovvenzionata non potrà essere conteggiata in caso di subentro da parte di un ente o azienda pubblica; non può essere conteggiata nel piano di ammortamento ed è ripetibile relativamente al valore residuo del materiale, nel caso di trasferimento dell'azienda per cessazione dell'attività aziendale o per vendita dell'autoveicolo.

L'autorizzazione alla vendita degli autobus è subordinata all'obbligo dell'azienda a reimpiegare il ricavato nell'acquisto di materiale rotabile.

Art. 22.
*Sanzioni per inadempienze*

L'impiego degli autobus sovvenzionati, ad uso diverso del servizio pubblico di linea, comporta la trattenuta di L. 500.000 dal contributo di esercizio.

In caso di recidiva la trattenuta viene elevata a L. 1.000.000.

Ulteriore inadempienza comporta la totale esclusione dal contributo di esercizio.

Art. 23.
*Contrassegno*

Gli autobus sovvenzionati dovranno essere muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che indichi la connessione del veicolo con il « piano autobus ».

La giunta regionale è incaricata di definire il tipo di contrassegno e di fornirlo alle aziende interessate.

Art. 24.

*Domanda*

La domanda tendente ad ottenere la concessione del contributo per l'acquisto degli autobus deve essere presentata, in carta legale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione e deve indicare:

il tipo ed il modello degli autobus che si intendono acquistare;

i servizi sui quali i singoli autobus devono essere prevalentemente impiegati;

un piano di rinnovo e potenziamento del parco, connesso a quello già presentato;

ogni altro documento che il dipartimento competente riterrà utile al completamento della pratica di contributo.

Art. 25.

*Norma finanziaria*

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni che farà carico:

al cap. 5450 per lire 2.750 milioni « Somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per la corresponsione di miglioramenti economici al personale da esse dipendente »;

al cap. 5460 per lire 2.750 milioni « Contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale »;

al cap. 5470 per L. 447.500.000 « Interventi per la razionalizzazione dei trasporti pubblici regionali finanziati con fondi dell'art. 17 del decreto-legge n. 377/75 »;

al cap. 5480 per L. 552.500.000 « Interventi per la razionalizzazione dei trasporti a carico regionale ».

Art. 26.

Le ditte interessate al beneficio per il 1977 e che non ne abbiano goduto possono usufruirne presentando la domanda e la documentazione di cui all'art. 8 della legge del 16 dicembre 1977, n. 48, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 marzo 1979

VERRASTRO

---

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1979, n. **14**.

**Modifica limiti impegno di spesa stabiliti dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti variazioni ai limiti di impegno autorizzati dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e a successive integrazioni relative ai capitoli di bilancio sottoelencati:

*In diminuzione:*

Cap. 6780. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, loro consorzi ed enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti e delle fognature . . . . L. 20.470.000

Cap. 6790. — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali » 80.000.000

*In aumento:*

Cap. 7010. — Contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali . . . . . . . L. 50.470.000

Cap. 6910. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono e ampliano edifici destinati a proprie sedi . . . » 50.000.000

Art. 2.

I limiti di impegno variati ai sensi della presente legge sono autorizzati per 35 anni a partire dal 1979.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 marzo 1979

VERRASTRO

(3675)

---

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. **12**.

**Finanziamento della spesa ospedaliera per l'esercizio finanziario 1979.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 30 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Al fine di conseguire una erogazione della spesa compatibile con le disponibilità di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il finanziamento della spesa complessiva dello esercizio finanziario 1979 per l'assistenza ospedaliera non può superare la spesa risultante dai conti consuntivi degli enti ospedalieri per l'anno 1977, maggiorata degli incrementi indicati nella nota di variazione al bilancio dello Stato del corrente esercizio finanziario presentata dal Governo al Parlamento della Repubblica il 13 gennaio 1979.

A tal fine i bilanci di previsione degli enti ospedalieri per l'esercizio 1979, predisposti dalle amministrazioni interessate entro i limiti di aumento indicati nel comma precedente, sono trasmessi alla giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La mancata presentazione del bilancio entro il termine predetto comporta la nomina da parte della giunta regionale di un commissario per la predisposizione del bilancio stesso.

La giunta regionale formula un giudizio sulla corrispondenza dei singoli bilanci con quanto disposto al primo comma.

Tale giudizio costituisce parametro di valutazione dell'atto in sede di controllo di legittimità.

Fino all'entrata in vigore del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, l'ente ospedaliero è autorizzato ad assumere impegni di spesa nei limiti degli analoghi stanziamenti del bilancio di previsione 1977 e successive modificazioni.

Gli amministratori ed il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero sono in solido responsabili delle spese disposte o autorizzate in eccedenza ai limiti indicati dal bilancio, salvo che non siano determinate da comprovate esigenze straordinarie ed urgenti, immediatamente denunciate e riconosciute dalla giunta regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 marzo 1979

LEONE

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 febbraio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 marzo 1979.*

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1979, n. 13.

**Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale dei disciolti E.C.A., patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 30 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dei disciolti enti comunali di assistenza, assegnato ai comuni in applicazione dell'art. 16 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 35, ed il personale dei disciolti patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici, assegnato ai comuni in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 6 ottobre 1978, n. 69, è inquadrato nei ruoli organici dei rispettivi comuni di destinazione, con effetto dalla data di assegnazione.

Art. 2.

L'inquadramento del personale indicato al precedente articolo è effettuato con deliberazione del consiglio comunale, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio comunale, apporta, anche in applicazione del sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, le conseguenti variazioni alla pianta organica del personale.

Le deliberazioni adottate in applicazione del presente articolo diventano esecutive dopo l'esame della competente sezione del comitato regionale di controllo, ove questa non rilevi vizi, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge citata.

Art. 3.

Il personale è inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente alla posizione giuridica risultante da provvedimenti formalmente adottati dall'ente di provenienza; nell'attuazione della presente norma, per il personale non di ruolo, si prescinde, in deroga ai requisiti generali prescritti per l'ammissione al pubblico impiego, dal limite di età e dal titolo di studio ordinariamente stabiliti.

Nell'ambito del livello retributivo funzionale come sopra determinato, al personale è attribuita la qualifica dell'ordinamento del personale comunale corrispondente ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.

Art. 4.

Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'ente di provenienza è valutato, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, nella stessa misura prevista dalla normativa rispettivamente vigente nei periodi considerati per il personale di ruolo e non di ruolo dell'ente di destinazione.

Per i servizi pregressi prestati con orario di lavoro ridotto, si applica una riduzione della valutazione dei periodi di servizio in proporzione al rapporto tra orario ridotto e orario pieno.

I periodi di interruzione dei servizi pregressi con rapporto di lavoro a tempo determinato non sono valutati ai fini indicati nel presente articolo.

Art. 5.

Il personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, che goda, alla data di scioglimento dell'ente di provenienza, di un trattamento economico superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 mantiene la differenza come assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 marzo 1979

LEONE

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 febbraio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 marzo 1979.*

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1979, n. 14.

**Norme per la definitiva assegnazione alla Regione ed agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 30 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina la definitiva assegnazione alla Regione ed agli enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'amministrazione dello Stato e dagli enti di cui alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, incluso nei contingenti posti a disposizione della Regione in attuazione del titolo VI del decreto medesimo e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente è ripartito con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, tra la Regione e gli enti locali, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione od attribuite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'assegnazione definitiva agli uffici regionali della quota di personale necessaria per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della giunta regionale, ferma l'osservanza del secondo comma dell'art. 62 dello statuto per quanto riguarda il personale da adibirsi agli uffici del consiglio ovvero alle aziende ed agli enti regionali.

La giunta regionale dispone altresì, con propria deliberazione odottata d'intesa con gli enti di destinazione, la ripartizione del personale destinato agli enti locali tra gli enti medesimi e la sua definitiva assegnazione a ciascuno di essi.

Art. 3.

Il personale assegnato alla Regione ed agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti sarà inquadrato, con effetto dalla data di definitiva assegnazione, rispettivamente nel ruolo unico del personale regionale e nel ruolo organico del personale dell'ente di destinazione, con le modalità che saranno stabilite con apposita legge regionale da emanarsi entro il 30 giugno 1979.

Art. 4.

La Regione, ai sensi dell'art. 123, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rimborsa allo Stato od all'ente pubblico di provenienza, fino alla data della definitiva assegnazione disposta in conformità della presente legge, le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a propria disposizione del personale di cui ai precedenti articoli, ed assicura agli enti locali la provvista dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri relativi al personale da questi utilizzato in via provvisoria.

Art. 5.

La spesa relativa al personale assegnato alla Regione farà carico ai competenti capitoli per oneri di personale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

La spesa relativa al personale assegnato agli enti locali, alla quale sarà fatto fronte con i corrispondenti finanziamenti che perverranno alla Regione in applicazione degli articoli 120, 126 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sarà imputata provvisoriamente al cap. 64350 del bilancio di previsione 1979.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 marzo 1979

LEONE

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il* 20 *febbraio* 1979 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 24 *marzo* 1979.

**(3773)**

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1979, n. **15.**

**Modifica della legge regionale n. 32, art. 9, comma terzo, quarto e quinto.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 9 della legge 5 giugno 1974, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:

La « Fidi-Toscana S.p.a. » stipulerà le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per le operazioni di credito a medio termine con tutte le aziende e istituti di credito che accetteranno le condizioni richiamate al precedente art. 8.

Le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per le operazioni di credito a medio termine, specificheranno per ogni azienda o istituto di credito le condizioni richiamate all'art. 8, mantenendo comunque l'uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 aprile 1979

LEONE

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il* 6 *marzo* 1979 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 9 *aprile* 1979.

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1979, n. **16.**

**Contributi finanziari della Regione a favore del comune di Stazzema per interventi volti alla esaltazione dei valori della Resistenza.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione delle opere e delle iniziative di cui alla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 9, la regione Toscana concede al comune di Stazzema un ulteriore contributo di lire 150.000.000.

Per la erogazione e la utilizzazione del predetto contributo si applicano le norme di cui alla succitata legge regionale.

Art. 2.

La regione Toscana, in attuazione dei principi espressi nell'art. 1, comma primo, dello statuto, e nel quadro delle finalità rivolte alla esaltazione dei valori della « Resistenza » concede un contributo di L. 5.000.000 al comune di Stazzema, decorato con medaglia d'oro al valor militare per il martirio subito dalla sua popolazione per l'eccidio del 12 agosto 1944 ad opera dei nazisti, quale concorso nelle spese di rappresentanza del comune stesso nelle cerimonie celebrative del predetto periodo storico.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà erogato annualmente, con deliberazione della giunta regionale e con vincolo di destinazione, su apposito conto corrente fruttifero a favore del comune di Stazzema presso il suo tesoriere.

Il comune di Stazzema ed il suo tesoriere sono responsabili della utilizzazione del contributo per le finalità cui è destinato e in ordine a tale utilizzazione il sindaco del predetto comune presenterà apposita relazione, alla fine di ogni anno, alla giunta regionale.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con appositi capitoli che vengono istituiti nel bilancio di previsione 1979 con le variazioni di cui al successivo art. 5.

Per gli anni successivi al 1979 l'onere previsto dall'art. 2 della presente legge sarà stabilito dalle relative leggi di bilancio.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione 1979 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

| | |
|---|---|
| Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali e per ulteriori programmi di sviluppo . | L. 150.000.000 |
| Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . . . . . . . . . | » 5.000.000 |
| Totale in diminuzione . . . | L. 155.000.000 |

*Di nuova istituzione*:

| | |
|---|---|
| Cap. 11870. — Contributo al comune di Stazzema per la realizzazione di opere ed iniziative di cui alla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 9 (art. 1 della legge regionale n. 15/79, atti del consiglio) . | L. 150.000.000 |
| Cap. 11880. — Contributo annuale al comune di Stazzema quale concorso nelle spese di rappresentanza del comune stesso per la esaltazione dei valori della Resistenza (art. 2 della legge regionale n. 15/79, atti del consiglio) . . . . | » 5.000.000 |

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 aprile 1979

LEONE

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il* 20 *marzo* 1979 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 9 *aprile* 1979.

**(4569)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791700)